



DISCIPLINARE OPERATIVO DI ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA RICOLLOCABILE

(adottato con disposizione di servizio/provvedimento del Dirigente
n. 133 del 17/04/2025)

1. SCOPO DEL DISCIPLINARE OPERATIVO

Il presente documento costituisce istruzione e informazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 19 D.Lgs. 51/2018, in ordine alle procedure e modalità di impiego e attivazione dei dispositivi di videosorveglianza ricollocabile in uso al Corpo di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese (da ora solo Polizia Locale), nonché le procedure di gestione e conservazione dei relativi filmati nell'ambito del trattamento di dati personali. Il presente disciplinare concorre inoltre alla definizione di dettaglio del corretto trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del GDPR.

I dati raccolti mediante dispositivi di videosorveglianza di cui al presente disciplinare operativo, costituiscono trattamento di dati personali. Il titolare del trattamento è il Nuovo Circondario Imolese, contitolare del trattamento sono i Comuni del Nuovo Circondario Imolese aderenti alla convenzione per la gestione associata della Polizia Locale che, in seguito alla sottoscrizione di accordi di contitolarità con la Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese, sono titolari delle seguenti responsabilità:

- provvedere ad individuare il fornitore per il noleggio e l'installazione dei dispositivi mobili di controllo;
- indicare le posizioni dei siti da sottoporre a controllo;
- gestire i rapporti contrattuali con il fornitore esterno ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nominando il fornitore responsabile del trattamento, fatte salve le specifiche direttive rimesse al Nuovo Circondario Imolese quale contitolare che effettua il trattamento dei dati personali dei possibili trasgressori.

Il personale di Polizia Locale, istruito in ordine al trattamento attraverso il presente disciplinare, è autorizzato al trattamento dei dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza ricollocabile, nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare operativo.

Il presente disciplinare è redatto a seguito di specifica valutazione di impatto della protezione dei dati.

2. DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA RICOLLOCABILE

Per dispositivi di videosorveglianza ricollocabile si intendono tutti quei sistemi di video-ripresa e/o foto-ripresa, concepiti per essere installati temporaneamente in presenza di particolari e occasionali esigenze di controllo del territorio, generalmente privi di collegamenti fisici per l'alimentazione e la trasmissione di dati.



I dispositivi di videosorveglianza ricollocabile sono costituiti da dispositivi ricollocabili per il contrasto del degrado, sicurezza urbana.

3. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA RICOLLOCABILE

La base giuridica del trattamento è costituita, a norma dell'articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003, dal D.Lgs 152/06, dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2017 del Comune di Imola e dal Regolamento dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) CAMB/2020/13 del 27 febbraio 2023.

In particolare, i dispositivi di videosorveglianza ricollocabile sono impiegati per il perseguimento di finalità di sicurezza urbana e possono anche essere impiegati nell'ambito della tutela dell'ambiente e, in particolare, nell'accertamento di illeciti correlati all'abbandono, al deposito incontrollato e al conferimento dei rifiuti, laddove sia impossibile o comunque inefficace l'impiego di altri sistemi di controllo, come previsto dal paragrafo 5.2. del Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, adottato dall'Autorità Garante della Protezione dei dati personali.

I dispositivi ricollocabili possono essere inoltre impiegati nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, conformemente alle finalità del trattamento già individuate.

I dispositivi ricollocabili possono altresì essere impiegati in specifica attività di indagine di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dal vigente codice di procedura penale e nel rispetto della specifica disciplina in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 51/2018 di attuazione della Direttiva UE 2016/680).

In nessun caso possono essere effettuate riprese in aree private o comunque non aperte al pubblico, nonché captazione audio, in assenza dei necessari presupposti e provvedimenti previsti dalla normativa.

L'installazione e la rimozione dei dispositivi ricollocabili dovranno essere effettuate direttamente dal personale di Polizia Locale, anche avvalendosi dell'ausilio di operatori tecnici, qualora le specifiche circostanze lo richiedano.

L'installazione, anche su strutture esistenti, dovrà essere sempre effettuata impiegando strumenti atti ad evitare il furto, la rimozione, la caduta o comunque la dispersione del dispositivo di videosorveglianza, quali lucchetti o contenitori specifici.

4. OBBLIGO DI INFORMATIVA DI PRIMO LIVELLO

In aggiunta all'informativa estesa, prevista dall'articolo 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall'art. 10 D.Lgs. 51/2018, reperibile sul portale del Nuovo Circondario Imolese l'impiego di dispositivi di videosorveglianza ricollocabile dev'essere puntualmente segnalato con informazione di primo livello da attuarsi mediante appositi cartelli già installati sul territorio.

In ogni caso – quando ciò non comprometta eventuale e specifica attività di indagine di polizia giudiziaria di iniziativa o delegata – è necessaria l'installazione di ulteriori cartelli (provvisori e per la durata della presenza delle telecamere) qualora l'area



sottoposta a riprese mediante dispositivi ricollocabili non sia già adeguatamente individuata.

Nel caso in cui l'installazione avvenga in aree boschive o similari, la segnaletica dovrà essere apposta lungo le vie di accesso a tali aree.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE IMMAGINI DEI DISPOSITIVI RICOLLOCABILI

Le immagini fornite dai dispositivi di videosorveglianza ricollocabile di cui al presente disciplinare operativo, sono di norma assegnati all'unità specialistica "ufficio verbali" e vengono eventualmente impiegati dal personale individuato dall'Ufficiale referente della sopra indicata unità specialistica.

È sempre concesso l'utilizzo dei dispositivi in questione da parte di altre unità specialistiche, previo accordo con l'Ufficiale di riferimento di queste, con quello dell'unità assegnataria dei dispositivi.

L'impiego di tali dispositivi è sempre soggetto alla supervisione dell'Ufficiale che ne ha disposto l'installazione: il personale che provvede alle operazioni di posizionamento e di esercizio dei dispositivi dovrà segnalare immediatamente all'Ufficiale in questione, qualsiasi anomalia, malfunzionamento, nonché la perdita – anche parziale – accidentale o volontaria di dati. In tale ultima ipotesi l'Ufficiale dovrà a sua volta notificare il Comandante per gli adempimenti di cui all'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679 e di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 51/2018.

6. GESTIONE, VISIONE E CONSERVAZIONE DELLE RIPRESE REALIZZATE CON DISPOSITIVI RICOLLOCABILI

Il personale di Polizia Locale individuato e specificamente autorizzato provvederà periodicamente e comunque in tempi tali da garantire la conservazione per periodi di tempo adeguati rispetto alle finalità perseguita secondo le modalità individuate nella D.P.I.A. all'esportazione dei dati contenuti nei supporti di memorizzazione di cui i dispositivi sono dotati.

Le riprese effettuate con dispositivi di videosorveglianza ricollocabile dovranno essere messe a disposizione dell'Ufficiale di riferimento dell'unità specialistica che ha disposto il loro impiego, redigendo apposito verbale di consegna.

L'Ufficiale provvederà all'immediato riversamento sull'archivio informatico e alla cancellazione dai dati dai supporti di memorizzazione del dispositivo.

Lo stesso curerà la visione delle registrazioni da parte di personale di Polizia Locale che svolgerà e documenterà la rilevazione di illeciti e predisporrà i conseguenti atti di accertamento o indagine.

Lo stesso Ufficiale disporrà quindi la conservazione dei dati per il tempo strettamente necessario. In particolare, per quanto attiene all'accertamento di illeciti amministrativi, i filmati potranno essere conservati sino alla definizione del relativo procedimento; per l'attività di indagine, i filmati potranno essere conservati sino alla trasmissione alla



competente Autorità Giudiziaria e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, fatto salve attività di Polizia Giudiziaria.

Ogni operazione di accesso, consegna o estrazione dei dati da parte di soggetti autorizzati, dovrà essere opportunamente tracciata e documentata. In nessun caso possono essere eseguite copie dei filmati, se non richieste dall'Autorità giudiziaria.

7. PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI E TRATTAMENTI VIETATI

Il sistema non prevede il trattamento di particolari categorie di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Tutto il personale di Polizia Locale viene istruito, a norma dell'articolo 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'articolo 19 D.Lgs. 51/2018 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali raccolti mediante dispositivi di videosorveglianza ricollocabile, attraverso il presente disciplinare operativo.

A tal fine il presente documento verrà reso agli operatori del Corpo Unico di Polizia Locale designati attraverso apposita comunicazione scritta.

Il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere e disposizioni del presente disciplinare e a rispettare le disposizioni e le procedure qui contenute.